

havessino accordato stando nel viaggio con il Patròn della Nave, li detti comandatarij debbano vender, & smaltire tutte le dette comande, che loro haveranno, & tornare, & restituire a quelli di chi saranno, & se in quel loco dove par tal ragioae come di sopra è detto fusse, che si perdesse la detta comandità: ancora che quel loco non fusse accordato con quelli, che la comandità haveranno fatta, li comandatarij non sono tenuti restituire nè emendare le comande. Imperò se loro le porteranno in altro loco, o in altro viaggio, di poi che loro havessino fatto porto come di sopra è detto, manzi che havessino contato con quelli che la comandità havessino fatta, & la comandità si perdesse, gli comandatarij sariano tenuti restituire tutta la comandità, & lo guadagno se ce ne fusse, come nel capitolo di sopra è contenuto.

## S P I E G A Z I O N E .

**S**E stando l'Accomandatario nel luogo, dove è stato diretto dall'Accomandante, perdesse per forzoso accidente l'Accomandita, va il danno a conto dell'Accomandante. Ma se, innanzi di entrare in quel luogo, avrà l'Accomandatario avuta notizia de' pericoli, che vi sono, entrandovi poi è tenuto a rifare all'Accomandante tutti i danni, che perciò ne seguissero all'Accomandita. Se però, avuta egli notizia del pericolo, risolverà col Padron della Nave di far porto, o sia scala in altro luogo, perdendosi ivi l'Accomandita, farà la perdita a danno dell'Accomandante. Eccetto se dopo essere pervenuto in quel luogo, invece di vendervi le merci, e ritornarsene all'Accomandante, si partirà di nuovo senza ordine di quello per altro Paese, e luogo, nel qual caso dovrà restituire l'Accomandita, e il guadagno eziandio, se ce ne fosse.